



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 aprile 2012 (02.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0390 (COD)**

**5682/12
ADD 1**

**ECOFIN 56
RELEX 51
COEST 16
NIS 3
CODEC 187
OC 30**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia

ORIENTAMENTI COMUNI

- Termine per la consultazione: 2.5.2012

All.:

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la proposta il 13 gennaio 2011.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 10 maggio 2011: sono stati adottati tre emendamenti.

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta¹.

II. OBIETTIVO

All'indomani del conflitto armato con la Russia dell'agosto 2008 e nel contesto della crisi finanziaria mondiale, la Commissione europea si è impegnata, alla conferenza internazionale dei donatori nell'ottobre 2008, a fornire un importo massimo di 500 milioni di EUR di assistenza UE per sostenere l'economia georgiana. L'impegno includeva due possibili operazioni di assistenza macrofinanziaria (AMF) da 46 milioni di EUR.

Ai primi di agosto 2010 l'UE ha erogato l'ultima rata della prima operazione di AMF approvata dal Consiglio nel novembre 2009². L'approvazione della seconda operazione di AMF era subordinata al persistere di un fabbisogno di finanziamento esterno superiore rispetto a quello coperto dall'accordo firmato con l'FMI.

Con lettera del 10 maggio 2010 il ministro delle finanze georgiano ha chiesto l'attivazione della seconda parte dei finanziamenti UE promessi dalla Commissione. La Commissione ritiene che l'attivazione della seconda parte dell'AMF promessa nel 2008 sia giustificata in quanto, nonostante la ripresa dell'economia georgiana, la situazione della bilancia dei pagamenti e delle finanze pubbliche rimane precaria.

¹ Doc. 18792/11.

² Decisione 2009/889/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia.

La proposta è destinata a coprire una parte del fabbisogno di finanziamento esterno del paese individuato in collaborazione con l’FMI nell’ambito dell’accordo *stand-by* del valore di 1,17 miliardi di dollari USA in vigore dall’ottobre 2008. L’assistenza proposta verrebbe fornita per metà sotto forma di sovvenzioni e per metà sotto forma di prestiti.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il 1° marzo 2011 è entrato in vigore il *regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione* (nuovo regolamento "procedura di comitato").

Le disposizioni contenute nella proposta della Commissione relativa ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, pertanto, dovevano essere allineate al regolamento n. 182/2011.

Ad aprile 2011 hanno avuto luogo contatti informali tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione³.

Il Parlamento europeo si è posto in disaccordo con il Consiglio riguardo alle modifiche necessarie ad allineare al regolamento n. 182/2011 le disposizioni relative all'esercizio delle competenze di esecuzione.

A maggio 2011 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura che introduce emendamenti sui seguenti punti.

³ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

Considerando (18) - Competenze di esecuzione

Emendamento 1 del Parlamento europeo

Il testo del considerando (18) sull'attribuzione alla Commissione di competenze di esecuzione è adattato in modo da tener conto dell'entrata in vigore del regolamento n. 182/2011.

L'emendamento 1 è stato incluso nella posizione del Consiglio in prima lettura.

Articolo 2 - Adozione del protocollo d'intesa

Emendamento 2 del Parlamento europeo

L'emendamento 2 del Parlamento europeo prevede l'adozione di un protocollo d'intesa che definisce la politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in conformità con la procedura consultiva.

Tale emendamento è stato respinto dal Consiglio con la motivazione che, in linea con il regolamento n. 182/2011, il protocollo d'intesa dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'esame.

Articolo 6 - Procedura di comitato

Emendamento 3 del Parlamento europeo

L'emendamento 3 del Parlamento europeo si richiama all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (procedura consultiva).

L'emendamento è stato respinto dal Consiglio in base alla stessa motivazione per cui è stato respinto l'emendamento 2, cioè l'obbligo di applicazione della procedura d'esame.

Inoltre, il Consiglio propone di aggiungere che, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio introduce modifiche alla posizione del Parlamento europeo in prima lettura soltanto relativamente alle disposizioni sull'esercizio delle competenze di esecuzione, al fine di garantirne un adeguato allineamento al nuovo regolamento "procedura di comitato (n. 182/2011). Il Consiglio attende con interesse che si tengano discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura in vista ai fini di una rapida adozione della decisione.
